

SENTENZA SU RICORSO N. 1/2022-2023 PROPOSTO DALLA A.S.D. PALLACANESTRO CABIATE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 10.10.2022 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 21.

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. PALLACANESTRO CABIATE avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 128 del 10.10.2022 del Giudice Sportivo Regionale N. 21 con il quale è stata comminata fra l'altro la:

- *Squalifica tesserato Vincenzo Andrea Granato per 7 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico o dei proprio sostenitori e per non aver immediatamente abbandonato il terreno da gioco, dopo esser stato espulso [art. 33,1/1b, art. 33, 3/1c RG, art 35/3 RG, art. 36 RG]. Dopo l'allontanamento per somma di sanzioni, dapprima ritardava l'abbandono del campo di gioco, successivamente restava a contatto visivo, rendendosi responsabile di ulteriori condotte sanzionate.*

La reclamante, con comunicazione del 13 ottobre 2022, proponeva ricorso e contestualmente chiedeva di avere copia del rapporto arbitrale.

La Federazione, con comunicazione in pari data (13.10.2022) ore 20,23 trasmetteva alla Reclamante la copia della documentazione richiesta.

Tuttavia, nei tre giorni successivi, la reclamante non provvedeva ad integrare i motivi del reclamo.

La Corte di Appello, preliminarmente alla fissazione dell'udienza, deve esaminare l'ammissibilità del gravame.

L'art. 96 del RG al comma 2 statuisce che il reclamo deve esser presentato dalla Parte entro sette (7) giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia e al comma 3 sancisce che gli interessati hanno diritto di ottenere copia dei documenti su cui si basa la pronuncia. Tale richiesta deve esser effettuata unitamente con il reclamo, e in tal caso, il reclamo può esser depositato con riserva di motivi; **in tal caso i motivi devono esser integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.**

Nel caso di specie, l'appellante ha formalmente proposto il reclamo nei termini di legge, anche se, a ben vedere, il reclamo presentato in data 13.10.2022 non contiene alcun motivo ma una mera declaratoria di presentazione del reclamo e, contestualmente, ha chiesto di avere copia del rapporto arbitrale.

Orbene, anche a voler considerare che la Pallacanestro Cabiato abbia proposto reclamo con riserva dei motivi in attesa di ricevere la documentazione richiesta (circostanza peraltro non esplicitata nella declaratoria di reclamo), è pacifico come

la Reclamante non abbia ottemperato all'obbligo, previsto a pena di inammissibilità, di integrare il reclamo nei tre giorni successivi alla ricezione dei documenti.

Infatti, entro la data del 17 ottobre (la scadenza del termine era domenica 16 ottobre e, quindi, è prorogata di diritto al giorno successivo), non risulta che la Reclamante abbia integrato i motivi dell'impugnazione, con la conseguenza che, non avendoli neanche proposti con il reclamo depositato in data 13.10.2022, l'impugnazione proposta si appalesa del tutto inammissibile per assoluta insistenza dei motivi.

L'inammissibilità del reclamo rende del tutto superflua la fissazione dell'udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato.

Dispone, altresì, l'incameramento del 100% contributo se già corrisposto, ovvero, in alternativa, ordina il pagamento del 100% del contributo a carico della Reclamante se non ancora incamerato.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.